

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

56° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta:

« Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali » (1899) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Riduzione della ferma militare a dodici mesi e aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari » (21-bis) (D'iniziativa dei senatori Albarello ed altri) (Testo risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1971 — degli articoli 1 e 2 dal disegno di legge n. 21);

approvazione del disegno di legge n. 1899, con assorbimento del disegno di legge nu-

mero 21-bis; stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 21-bis, che costituisce il disegno di legge n. 21-ter (1):

PRESIDENTE	Pag. 556, 558
BERNARDINETTI	558
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa	558

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori Albarello, Antonini, Bera, Bernardinetti, Berthet, Bonaldi, Burtulo, Cipellini, Di Benedetto, Di Vittorio Berti Baldina, Morandi, Niccoli, Pelizzo, Rosa, Sema, Tanucci Nannini e Zenti.

Intervengono il ministro della difesa Tanassi e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Guadalupi.

(1) Il disegno di legge n. 21-ter assume il seguente titolo: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi ».

4^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

A L B A R E L L O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali** » (1899) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« **Riduzione della ferma militare a dodici mesi e aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari** » (21-bis), d'iniziativa dei senatori Albarello ed altri;

approvazione del disegno di legge n. 1899, con assorbimento del disegno di legge n. 21-bis; stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 21-bis, che costituisce il disegno di legge n. 21-ter

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali** », e del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Albarello, Valori, Di Prisco, Masciale, Tomassini e Raia: « **Riduzione della ferma militare a 12 mesi e aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari** ».

Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa settimana si è svolta la discussione generale dei disegni di legge n. 1899 e n. 21-bis e ci siamo arrestati alle soglie della votazione, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a e 9^a. Oggi siamo in possesso degli stessi (tutti favorevoli), ad eccezione di quelli della Commissione giustizia e della Commissione agricoltura. Essendo peraltro trascorsi i termini previsti dal Regolamento per la trasmissione dei pareri, possiamo procedere ugualmente alla votazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1899, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1971, le paghe giornaliera dei militari e graduati di truppa dell'esercito e dell'aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della marina sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge. Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 750.

(*È approvato*).

Art. 2.

Con effetto dal 1° ottobre 1971 cessa per i militari indicati nell'articolo 1 la somministrazione di tabacchi e fiammiferi di cui alle tabelle relative alla composizione della razione viveri in natura, allegate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 11.200 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 41.956 milioni per l'anno finanziario 1972, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti la tabella allegata, di cui do lettura:

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

1) MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA IN SERVIZIO DI LEVA, TRATTENUTI O RICHIAMATI:

a) con meno di 15 mesi di servizio:

soldato, comune di 2 ^a classe, aviare	L. 500
caporale, comune di 1 ^a classe, aviare scelto	» 550
caporale maggiore, sottocapo, primo aviare	» 600

b) con più di 15 mesi di servizio:

soldato, comune di 2 ^a classe, aviare	L. 550
caporale, comune di 1 ^a classe, aviare scelto	» 600
caporale maggiore, sottocapo, primo aviare	» 650

2) MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA A FERME SPECIALI O RAFFERMATI:

dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio	L. 750
dal quarto al dodicesimo mese di servizio	» 1.100
dal tredicesimo al quarantesimo mese di servizio	» 1.700
dal quarantunesimo al sessantesimo mese di servizio	» 2.000
dal sessantunesimo all'ottantaquattresimo mese di servizio	» 2.200
dall'ottantacinquesimo mese di servizio in poi	» 2.400

Nota. — Gli importi di cui alla lettera *b*) del punto 1) non si applicano nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il quindicesimo mese di servizio, ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sul reclutamento obbligatorio nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica.

(È approvata).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Bernardinetti, Cipellini e Rosa il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1899;

rilevata l'urgenza di rivedere il trattamento privilegiato ordinario di quiescenza

dei graduati e militari di truppa e degli allievi dei corpi speciali riconosciuti invalidi e mutilati per servizio e dei loro superstiti in caso di morte dovuta a causa di servizio, allo scopo di adeguare gli importi percepiti attualmente dalle categorie predette alle nuove misure del « soldo », come previsto nel disegno di legge n. 273 del Senato, di iniziativa del senatore Bernardinetti,

4^a COMMISSIONE

56° RESOCONTO STEN. (28 ottobre 1971)

invita il Governo a predisporre per le predette categorie di militari un disegno di legge per la revisione del trattamento privilegiato ordinario di quiescenza, in aderenza alle nuove paghe dei militari e graduati di truppa di cui al disegno di legge in esame ».

È stato altresì presentato, dai senatori Sema, Bera ed Antonini, il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 1899,

impegna il Governo a presentare quanto prima un disegno di legge per nuove e più decorose tabelle per le pensioni privilegiate da assegnarsi a militari di leva che abbiano subito infortuni o siano rimasti invalidi durante il servizio ».

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. È forse opportuno premettere, in merito ai due ordini del giorno proposti, che le pensioni tabellari sono quelle che si riferiscono ai militari di leva; come tali, non sono formate sulla base degli stipendi, ma delle paghe. Si tratta quindi di cifre forfettizzate, riassunte nelle apposite tabelle. Anche le pensioni in questione sono state aumentate (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081) a decorrere dal 1° settembre 1971. Ho avuto già occasione di dire e lo ripeto che la misura di tale aumento, non del tutto soddisfacente, comporterà in prosieguo di tempo una ulteriore rivalutazione. È nello spirito di questa esigenza — giusta sul piano umano e sul piano sociale — che il senatore Bernardinetti aveva, con una sua proposta di legge, affrontato l'argomento.

Allo stato delle cose, peraltro, non possiamo accettare questo ordine del giorno che come forte raccomandazione; non possiamo fare nè più nè meglio, dal momento che anche tale problema è strettamente correlato alle condizioni della finanza pubblica. Via via

che le condizioni lo consentiranno, daremo luogo alle iniziative suggerite. Allo stato delle cose — ripeto — non posso accettare gli ordini del giorno che come pura e semplice raccomandazione.

B E R N A R D I N E T T I . « Forte » raccomandazione...

G U A D A L U P I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Forte come spinta, semplice dal punto di vista regolamentare.

Vorrei, signor Presidente, che risultasse a questo punto agli atti che il Governo rivolge un vivo ringraziamento al Presidente ed alla Commissione difesa del Senato per aver assecondato ed agevolato il corso di questo provvedimento, assai importante sul piano militare e su quello sociale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo ordine del giorno, a firma dei senatori Bernardinetti ed altri.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo ordine del giorno, a firma dei senatori Sema ed altri.

(È approvato).

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso che rimane assorbito l'articolo 2 del disegno di legge n. 21-*bis*. L'articolo 1 dello stesso disegno di legge viene stralciato e costituirà il disegno di legge n. 21-*ter*, col seguente titolo: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi ».

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 10,35.